

Pubblicato il 07/01/2021

N. 00184/2021REG.PROV.COLL.
N. 05665/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5665 del 2020, proposto dalla società

NET s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (UTI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la società A&T 2000 s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Reggio D'Acì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), in persona del legale

rappresentate *pro tempore*, la società Mtf s.r.l., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, i Comuni di Amaro, di Ampezzo, di Arta Terme, di Cavazzo Carnico, di Cercivento, di Comeglians, di Enemonzo, di Forni Avoltri, di Forni di Sopra, di Forni di Sotto, di Lauco, di Ovaro, di Paluzza, di Paularo, di Prato Carnico, di Preone, di Ravascletto, di Raveo, di Rigolato, di Sappada, di Sauris, di Socchieve, di Sutrio, di Tolmezzo, di Verzegnis, di Villa Santina, di Zuglio e di Treppo Ligosullo, in persona dei Sindaci *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, sezione prima, n. 217 del 24 giugno 2020, resa tra le parti, concernente i provvedimenti assunti dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia in ordine ad un'indagine esplorativa fra le società interamente pubbliche operanti nel settore rifiuti urbani nell'ambito territoriale dei Comuni componenti la stessa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e della società A&T 2000;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D'Angelo;

Uditi gli avvocati Luca De Pauli, Luca Mazzeo, Renato Fusco e Andrea Reggio D'Acì, che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 e dell'art.4 del decreto legge n. 28 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La NET s.p.a., società pubblica che esercita il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti nella provincia di Udine, ha impugnato, anche con motivi aggiunti, dinanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, la delibera n. 180 del 30 dicembre 2019 dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (di seguito UTI) avente ad oggetto la presa d'atto di un'indagine esplorativa indetta fra le società interamente pubbliche operanti nel settore dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale dei Comuni costituenti l'assemblea locale "Centrale" della stessa Unione, di cui all'art. 8 e all'allegato A della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5/2016.

1.1. Ad avviso di NET, l'indagine svolta dell'UTI, pur se finalizzata a fornire un supporto informativo ai Comuni in vista delle determinazioni relative al futuro affidamento *in house* del servizio di raccolta dei rifiuti, si sarebbe trasformata in una vera e propria gara per l'individuazione di un nuovo gestore, cioè la società A&T 2000.

2. Il Tar di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso ed i connessi motivi aggiunti inammissibili per difetto di interesse, rilevando come la delibera n. 180/2019 di presa d'atto dell'indagine esplorativa non fosse di per sé idonea a configurare un effettivo pregiudizio alla sfera giuridica della ricorrente in ragione della definitiva consolidazione della precedente delibera n. 87 del 12 agosto 2019 che aveva indetto la stessa indagine comparativa e che aveva anche dichiarato espressamente che lo scopo perseguito con l'indagine sarebbe stato quello *"di fornire un supporto tecnico per agevolare le Amministrazioni Comunali nell'individuazione, per l'intero comprensorio, di un'unica società interamente pubblica operante nel settore rifiuti dalla quale acquisire quote partecipative"*.

3. Contro la predetta sentenza ha proposto appello la società NET sulla base dei seguenti motivi di gravame.

3.1. Violazione di legge (art. 35 c.p.a.) – Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado

3.1.1. Il Tar avrebbe erroneamente sostenuto che la ricorrente non avrebbe conseguito un “effettivo pregiudizio” dalla delibera n. 180/2019 di UTI a causa del consolidamento della precedente delibera n. 87/2019 non impugnata e rispetto la quale peraltro NET avrebbe prestato acquiescenza partecipando alla relativa procedura. Secondo l'appellante, tuttavia, la partecipazione a una gara non implicherebbe mai l'acquiescenza alla stessa e alle sue regole, legittimando al contrario l'impugnazione dell'atto finale costituito nel caso di specie dalla delibera n. 180/2019 che ha preso atto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva e ha individuato la società A&T 2000 come possibile gestore del servizio.

3.2. Violazione di legge (artt. 35 e 31 c.p.a. in relazione all'art. 21 septies l. 7.8.1990, n. 241 – l.r. FVG 15.4.2016, n. 5 – artt. 200 ss. d.lgs. 3.4.2006, n. 152 – artt. 5, 7 e 8 d.lgs. 19.8.2016, n. 175) – Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado sotto ulteriore profilo – Omesso rilievo e/o declaratoria, anche d'ufficio, della nullità della delibera n. 87/2019 di UTI – Omessa pronuncia nel merito sui primi tre motivi di ricorso – Illogicità e contraddittorietà della motivazione della gravata sentenza.

3.2.1. Con i primi tre motivi del ricorso di primo grado, inerenti l'indizione da parte di UTI di una gara finalizzata alla selezione di un gestore *in house* destinato a svolgere i servizi afferenti

la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per conto dei Comuni di riferimento, era stata censurata l'incompetenza e/o la carenza assoluta di potere da parte di UTI, la quale si era sostituita all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito AUSIR) nell'esercizio di attribuzioni e compiti spettanti in via esclusiva e inderogabile a quest'ultima.

3.2.2. Evidenzia l'appellante che come stabilito dagli artt. 200 ss. del d.lgs. n. 152/2006 e dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5/2016 la competenza nell'individuazione del gestore dei servizi in materia di rifiuti, per precise e riconosciute ragioni di gestione integrata e di economie di larga scala,

non appartiene più ai singoli Comuni, ma a un soggetto pubblico terzo, a capo dell'ambito territoriale di riferimento (in Friuli l'AUSIR).

3.2.3. Di conseguenza, il Tar quando ha sostenuto che il ricorso della società appellante sarebbe stato inammissibile per definitivo “consolidamento” della delibera n. 87/2019 è incorso in una contraddizione in quanto avrebbe dovuto invece dare corretta applicazione all'art. 31, comma 4 c.p.a. e, anche avvalendosi dei poteri che competono al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 2 c.p.a., riscontrare anche d'ufficio la nullità della delibera n. 87/2019 per difetto assoluto di attribuzione di UTI.

3.2.4. Il Tar inoltre avrebbe erroneamente affermato che la scelta del gestore del servizio rifiuti competerebbe ai Comuni non già all'unico soggetto, diverso e distinto rispetto agli stessi, al quale tanto la legge nazionale che regionale rimette invece e in via esclusiva la scelta del gestore, vale a dire l'Autorità d'Ambito, nello specifico l'AUSIR. Il giudice di primo grado ha invece ritenuto di richiamare le previsioni contenute nel T.U. n. 175/2016, riferite alla partecipazione dei Comuni in società pubbliche, omettendo invece ogni considerazione sulla disciplina speciale che afferisce il servizio afferente il ciclo dei rifiuti la quale, al pari di quello relativo al servizio idrico integrato, è caratterizzata da una ben precisa opzione legislativa, consistente nella totale sottrazione del procedimento di scelta del gestore dalla competenza dei singoli Comuni. In sostanza, il Tar avrebbe confuso la disciplina della acquisizione delle partecipazioni societarie con i poteri di individuazione del gestore.

3.3. Violazione di legge (art. 35 c.p.a.) – Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado sotto ancora ulteriore profilo – Violazione di legge (art. 24 Cost.) – Motivazione illogica della sentenza gravata – Violazione dei principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza.

3.3.1. Secondo il Tar, la lesione patita dalla società ricorrente, in disparte dalla presunta acquiescenza derivante dalla partecipazione alla procedura *de qua* e dal

consolidamento della delibera n. 87/2019, sarebbe comunque “meramente potenziale” e, in ogni caso, il ricorso non potrebbe giustificarsi *“per il mero interesse di NET alla difesa della propria reputazione nel mercato di riferimento – alla cui tutela la società ha peraltro già provveduto con la nota del 20.04.2020 inviata a tutti i Comuni dell’UTI, in cui sconfessa gli esiti della procedura – in assenza di qualsiasi effetto giuridico ricollegabile all’atto impugnato”*.

3.3.2. Rileva parte appellante, che a prescindere dalla impossibilità di proporre ricorso nei confronti di tutti i comuni interessati, gli stessi laddove volessero discostarsi, avrebbero l’onere di fornire una motivazione in esito ad un’autonoma istruttoria secondo modalità “di pari grado” rispetto a quanto posto in essere da UTI.

3.4. Violazione di legge (art. 35 c.p.a.) – Riproposizione dei motivi di ricorso dedotti in primo grado e non esaminati dal Tar, di seguito sinteticamente riportati:

3.4.1. L’UTI, con il proprio documento del 9 luglio 2019, avrebbe fornito ai Comuni della Carnia una sorta di cronoprogramma proponendosi *“di fornire un supporto ai Comuni per valutare (in termini di costi, qualità servizio, rappresentatività del territorio, modalità di subentro delle gestioni attuali, presenza sul territorio) la società interamente pubblica dalla quale acquisire una quota partecipativa”* ai fini di un successivo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Tale scelta si sarebbe posta tra l’altro in assenza di competenza dei singoli Comuni a decidere del proprio gestore (la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5/2016, nell’ottica di attuare l’obiettivo della gestione integrata dei rifiuti urbani nell’Ambito territoriale ottimale ai sensi dell’articolo 200 del decreto legislativo 152/2006, ha invece individuato un apposito Ente pubblico, denominato AUSIR, quale Autorità di riferimento).

3.4.2. Non si sarebbe trattato di una “indagine esplorativa” ma di una comparazione che ha integrato una vera e propria gara. Tale modalità di procedere sarebbe stata quindi è illegittima, avendo altresì violato il canone generale di buona fede, che obbliga il soggetto che pone in essere una procedura ad evidenza pubblica di comportarsi correttamente (cfr. art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016), di non creare e/o vanificare affidamenti e di operare in ogni caso nel rispetto del buon andamento.

3.4.3. L'affidamento di un servizio ad una società *in house* non contemplerebbe una previa gara tra società *in house* esistenti, ma invece l'affidamento diretto preceduto da “previa analisi dell'AUSIR” finalizzata ad una verifica di idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.

3.4.4. La legge regionale n. 21/2019 ha sancito lo scioglimento di diritto di tutte le UTI esistenti in Regione, con effetti dal 1° gennaio 2021, in vista della creazione di nuovi soggetti pubblici (“Comunità”) e della devoluzione agli stessi di tutto il patrimonio e di tutti rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alle UTI.

3.4.5. L'UTI non poteva non tenere in adeguata considerazione quanto prefigurato dalla stessa AUSIR nella propria delibera n. 37/2019 del 2 ottobre 2019 laddove nelle relative premesse, e a proposito dei Comuni montani, ha affermato che *“tali 28 Comuni carnici detengono già una partecipazione indiretta in NET S.p.A. attraverso l'U.T.I. della Carnia e il Comune di Forni di Sopra anche una partecipazione diretta nella stessa NET, né allo stato esistono elementi ostativi all'avvio di procedimenti che portino ciascuno dei Comuni ad acquisire quote di partecipazione in NET oppure negli altri gestori dell'ambito di affidamento, rendendo così attuale per questa via la possibilità di ottenere anche per essi una progressiva e graduale riunificazione delle gestioni a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto ulteriori economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza”*;

3.4.6. L'UTI avrebbe comunque indetto una procedura "di gara" carente di specificazione in relazione ai requisiti di valutazione e al peso ponderale da assegnare ai vari criteri e sottocriteri, peraltro individuati in due successivi momenti;

3.4.7. Dalla documentazione pervenuta a seguito della richiesta di accesso atti, e dall'analisi degli allegati (A, B, C, D, E, F e G) predisposti dalla Commissione incaricata dell'indagine, risulterebbe che A&T 2000 non abbia indicato, per alcuna delle proposte migliorative, le tempistiche di avvio specificamente richieste dal "bando-indagine esplorativa". Esattamente al contrario, NET ha invece allegato il cronoprogramma di attivazione di ognuna delle singole proposte migliorative;

nel procedimento che ha portato alla predisposizione della "indagine esplorativa" sin dalla sua ideazione, di qualsivoglia riferimento alle previsioni del D.M. 13 aprile 2014, che in relazione alle procedure riferite al servizio di gestione dei rifiuti ambientali, ha prefigurato la introduzione di una serie di "Criteri Ambientali Minimi";

3.4.8. Sarebbe stato violato l'art. 7 dello Statuto UTI della Carnia che prevede residuali competenze in capo alla stessa UTI, che possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, avvalendosi degli Uffici dell'Unione.

4. La società A&T 2000 si è costituita in giudizio il 1° settembre 2020, chiedendo il rigetto dell'appello, ed ha depositato ulteriori memorie il 9 settembre 2020 e il 20 ottobre 2020.

5. L'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (UTI) si è costituita in giudizio il 10 settembre 2020, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso, ed ha depositato una memoria il 19 ottobre 2020.

6. La società appellante ha depositato ulteriori memorie il 20 ed il 23 ottobre 2020.

7. Tutte le parti costituite hanno depositato il 5 novembre 2020 istanza di discussione da remoto ai sensi del decreto legge n. 137 del 2020.
8. La causa è stata trattenuta per la definitiva decisione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, nell'udienza tenutasi in video conferenza l'11 novembre 2020.
9. L'appello non è fondato.
10. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 20/2016 ha soppresso le preesistenti Provincie ed il territorio regionale è stato riordinato tramite Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) le quali, tra l'altro, hanno esercitato in forma associata funzioni e competenze di ambito sovracomunale a favore dei Comuni associati, ivi compreso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
 - 10.1. Subentrando alla preesistente Comunità Montana della Carnia, la neocostituita Unione Territoriale Intercomunale della Carnia dal 1 luglio 2016 ha svolto le attività istituzionali sovracomunali nell'interesse di 28 Comuni associati.
 - 10.2. Nella legge regionale n. 21/2019 (relativa all'esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia) è stato poi previsto all'art. 27 lo scioglimento delle Unioni Territoriali Intercomunali ed al successivo art. 28 la trasformazione "a far data dal 1 gennaio 2021" di quelle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità Montane (come la UTI della Carnia) nei nuovi enti "Comunità di Montagna".
 - 10.3. Con la legge regionale n. 5/2016 è stata anche introdotta una nuova organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "*nell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006*".
 - 10.4. Con decreto 18 luglio 2019 n. 115 del Direttore Generale dell'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito AUSIR), istituita dalla predetta legge regionale n. 5/2016, si è approvata la "*Proposta di individuazione del perimetro amministrativo dei Comuni dell'Assemblea Locale Centrale*" quale ambito di

affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la proposta di forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

10.5. In applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 5/2016, l'Assemblea Regionale di Ambito dell'AUSIR, con le deliberazioni 2 ottobre 2019 n. 35 e 36 ha poi riconosciuto che nei Comuni rientranti nella Assemblea locale "Centrale" l'Unione Territoriale della Carnia e le tre società A & T 2000, MTF e NET potessero proseguire, fino alle rispettive scadenze naturali, nella affidata gestione di smaltimento dei rifiuti (nel caso UTI fino al 31 dicembre 2020).

10.6. Con la contestuale successiva deliberazione del 2 ottobre 2019 n. 37, la stessa Assemblea Regionale d'Ambito, avuto riguardo agli artt. 6, 7 e 8 della stessa legge regionale n. 57/2016, ha disposto la *"Individuazione dell'ambito di affidamento, scelta della forma di affidamento, affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale Centrale"*.

11. Ciò premesso, precedentemente all'evoluzione del quadro regolatorio sopra ricordato, i 28 Comuni della Carnia con convenzione 15 ottobre 2012 avevano delegato all'allora esistente Comunità Montana la gestione amministrativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, avendo poi detta Comunità provveduto ad affidare in appalto le varie tipologie di tale servizio a diverse imprese del settore. Subentrata quindi *ex lege* alla Comunità Montana l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia quest'ultima continuava a gestire la delegata attività mediante contratto con l'Impresa Sangalli (per la quasi totalità dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti nei Comuni associati), convenzione con la soc. A & T 2000 (per gran parte del trattamento degli stessi) e mediante contratto con la soc. NET (per una minima parte del trattamento medesimo). I Comuni associati rimborsavano annualmente all'Unione i costi sopportati per tali affidati servizi.

11.1. Per questa ragione e per la prevista cessazione dell'attività al 31 dicembre 2020, con nota 19 giugno 2019, invitata anche l'AUSIR, l'UTI forniva ai Sindaci una illustrazione della vigente normativa regionale in materia di rifiuti derivante dalla legge regionale n. 5/2016 ed una informazione sulle iniziative in corso per l'affidamento diretto delle gestioni dei rifiuti nell'ambito "Centrale".

11.2. Con l'adesione espressa dei Comuni associati, l'UTI assumeva la delibera 12 agosto 2019 n. 87 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo per la gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani ed assimilati in conformità alla legge regionale n. 5/2016*". In esecuzione della citata deliberazione n. 87/2019 la Responsabile P.O. Ufficio di Piano e Servizi al Territorio dell'UTI inviava alle tre società pubbliche MFT, A & T 2000 e NET operanti nel territorio dell'Assemblea locale "Centrale" la nota 26 agosto 2019 contenente la richiesta di formulazione di una "proposta tecnica/organizzativa/economica" per l'espletanda "indagine esplorativa", nella quale, al punto 2, si specificava che la stessa era "*...volta a valutare un progetto di gestione del servizio integrato dei rifiuti in Carnia*" dal 1 gennaio 2021.

11.3. Infine, con deliberazione 30 dicembre 2019 n. 180 dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI si procedeva alla "*Presenza d'Atto degli esiti dell'indagine*" nella quale tra l'altro:

- si richiamava l'incontro 9 luglio 2019 con i Sindaci e le delibere giuntali comunali luglio-agosto 2019 di adesione alla proposta di attivare una indagine esplorativa al precipuo scopo di "*...fornire un supporto tecnico alle Amministrazioni comunali nell'individuazione per l'intero comprensorio di un'unica società interamente pubblica operante nel settore dei rifiuti dalla quale conseguire quote partecipative, così da permettere all'AUSIR di procedere all'affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
- si ricordava che con la deliberazione n. 87/2019 era stata avviata tale indagine esplorativa, con successiva trasmissione della nota 26 agosto 2019 alle tre imprese pubbliche invitate a formulare la "proposta", essendo poi pervenute le

due “proposte” datate 19 novembre 2019 della soc. NET e della soc. A & T 2000;

- si disponeva la *“presa d’atto degli esiti dell’indagine contenuti nella Relazione 23.12.2019 della Commissione incaricata della valutazione delle proposte...contenute gli esiti dell’indagine esplorativa tra le società interamente pubbliche operanti nell’ambito territoriale dei Comuni costituenti l’Assemblea locale centrale...e di condividere l’esito con le Amministrazioni comunali della Carnia al fine di supportare l’individuazione per l’intero comprensorio di un’unica società interamente pubblica operante nel settore si rifiuti da cui acquistare quote partecipative”*.

12. Alla luce del quadro sopra delineato, non può dunque ritenersi incongruo quanto evidenziato dal Tar nella sentenza impugnata. In sostanza, al di là dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, riproposta in questa fase del giudizio dalla difesa di UTI per tardività dell’impugnazione della delibera n. 87 del 12 agosto 2019, lo steso gravame appare effettivamente inammissibile per difetto di interesse.

12.1. La citata delibera n. 87 (non impugnata), che ha costituito solo un supporto all’attività dei Comuni, sarebbe stata comunque immediatamente pregiudizievole delle evocate ragioni dell’appellante in ragione della dettagliata descrizione dell’oggetto dell’indagine conoscitiva, dei contemplati requisiti di partecipazione, delle modalità di valutazione delle proposte. La successiva delibera n. 187/2019 è stata invece solo la presa d’atto dei risultati della stessa indagine, alla quale peraltro ha partecipato anche la società ricorrente.

12.2. D’altra parte, che di indagine conoscitiva si sia trattato e non di gara si può rilevare dalla circostanza che la stessa si è posta solo ai fini di supportare l’autonoma scelta dei Comuni in ordine alla società pubblica verso cui assumere la partecipazione azionaria. Comunque la successiva delibera n. 180/2019 non ha costituito un provvedimento di affidamento del servizio, non imponendo alcun obbligo di adeguamento da parte dei Comuni associati.

12.3. In sostanza, l'indagine di UTI non si è posta in violazione delle competenze dell'AUSIR, né ha potuto riguardare la materia disciplinata dal codice dei contratti pubblici in quanto assunta non per espletare una gara o per raccogliere offerte da valutare ovvero per affidare il servizio.

12.4. Come correttamente rilevato dal Tar *“il compito di individuazione di una “rosa di potenziali gestori” ineriva peraltro alle esclusive competenze dell’Autorità di settore (art. 16 L.R. 5/2016) e infatti la comparazione ha correttamente riguardato le sole società che AUSIR aveva previamente individuato quali soggetti idonei all’assunzione in house del servizio (si veda il decreto del direttore del 18.07.2019, confermato poi sul punto dalla definitiva delibera di affidamento del 02.10.2019). In tale contesto, l’iniziativa dell’UTI è derivata proprio dall’aver AUSIR proceduto ad un affidamento “collettivo” del servizio a più gestori, nell’ambito territoriale di riferimento (“DELIBERA ... di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell’ambito di affidamento”), facendo residuare così un margine di scelta in capo ai Comuni, che avrebbero dovuto necessariamente concretizzare tale affidamento e rivolgersi ad un singolo operatore”.*

13. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati pertanto dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

15. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 5665/2020), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di euro 3000,00(tremila/00) da dividersi in parti uguali tra l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia e la società A&T 2000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO